

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1532, 1654, 1781, 1861 e 1961-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1983

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Interpretazione autentica delle norme relative al personale di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, riguardante la ricostruzione di carriera di alcuni ufficiali in particolari situazioni (n. 1532)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, DELLA PORTA, SALERNO,
FIMOGNARI e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Modifica dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (n. 1654)

d'iniziativa dei senatori VITALONE, MANCINO, LAI, BORZI,
BEVILACQUA, FIMOGNARI, VERNASCHI, SCARDACCIONE,
AMADEO, COCO e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Modificazione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496,
recante disposizioni a favore di categorie del personale della
polizia di Stato (n. 1781)

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, CAROLLO, AVELLONE, D'AMELIO,
LAPENTA e SCARDACCIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1982

Estensione agli ufficiali della polizia di Stato provenienti dai
ruoli dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e dai
sottufficiali del Corpo predetto dei benefici di carriera previsti
dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496 (n. 1861)

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MAZZA, FIMOGNARI, BORZI,
ROMEI, BOMBARDIERI, GRAZIOLI, ORIANA, MIROGLIO, DEL NERO,
LAI, SANTONASTASO, CERAMI, COLOMBO Vittorino (V.), de' COCCI,
RIGGIO, SENESE, DEL PONTE, DELLA PORTA, BAUSI, ROSI
e FRACASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1982

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 336, riguardante l'inquadramento nei ruoli della
Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia
(n. 1961)

d'iniziativa dei senatori **JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, STAMMATI,
ORIANA, CODAZZI, BOMPIANI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI, D'AME-
LIO, NEPI, FIMOGNARI, PAVAN e MARIOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, riguardante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza ha messo in evidenza che alcune norme necessitano di integrazioni e di modifiche sia per creare le condizioni per un migliore e più sollecito decollo della riforma della pubblica sicurezza, come pure per non creare situazioni di disparità e di sperequazione fra coloro che sono transitati nei nuovi ruoli della polizia e per non ledere, con il nuovo ordinamento, i diritti acquisiti dal personale.

Già in sede di esame per il preventivo parere dei decreti delegati attuativi della predetta legge n. 121 del 1981 la Commissione aveva osservato che alcune norme avrebbero dovuto essere modificate ed aveva invitato il Governo a presentare appositi disegni di legge, assicurando l'impegno per un sollecito esame.

Nel frattempo numerosi colleghi senatori si sono premurati di presentare disegni di legge intesi a colmare alcune lacune o della legge o dei decreti attuativi, ma per la verità limitati ad aspetti particolari.

La consultazione — effettuata in sede ristretta in relazione all'esame dei predetti disegni di legge da parte della 1ª Commissione — con le organizzazioni sindacali della categoria ha evidenziato la necessità di raggruppare tutte le proposte in un unico testo integrato anche sulla base delle osservazioni delle medesime organizzazioni.

* * *

Con l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono stati fissati nuovi limiti di età rispetto al precedente ordinamento, per il collocamento a riposo del personale inquadrato nei nuovi ruoli dei dirigenti e dei commissari (65 anni), degli ispettori e dei sovrinten-

denti (60 anni) e degli assistenti ed agenti (58 anni), mentre è rimasta in vigore la normativa per il collocamento a riposo d'ufficio — e quindi con limiti di età più bassi — di coloro che sono stati inquadrati nei ruoli ad esaurimento previsti per le medesime predette qualifiche. Ciò con il risultato che la Polizia di Stato ultimamente — nel momento più importante e delicato dell'attuazione della riforma — si è trovata costretta a collocare a riposo personale con una notevole esperienza e preparazione senza avere la possibilità di effettuare sostituzioni con altro personale che avesse i requisiti richiesti.

Con l'articolo 1 del disegno di legge all'esame, prevedendo la possibilità per il Ministro dell'interno — di fronte a speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e per un periodo massimo di cinque anni — di richiamare il personale sopra ricordato e al massimo fino al compimento dei 62 anni, si vuole dare il Ministro stesso lo strumento per colmare i vuoti che dovessero verificarsi per i collocamenti a riposo resisi obbligatori per il raggiungimento dei limiti di età.

Invece con il secondo comma dell'articolo 1, tenuto conto della situazione particolare dell'amministrazione della Polizia di Stato, si prevede l'elevazione a 60 anni del limite di età per il collocamento a riposo dei vice-questori aggiunti dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato (già tenenti colonnelli).

Tenendo conto che con le aliquote di valutazione previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sarebbero state sempre più difficoltose le promozioni e per consentire invece di effettuare le promozioni del personale dei ruoli ad esaurimento — in quanto effettivamente trattasi di ruoli che vanno man mano esaurendosi — con l'articolo 2 sono state elevate le aliquote dei vice questori aggiunti e dei primi dirigenti iscritti

nei rispettivi ruoli ad esaurimento, non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione e da promuovere.

Ai fini della determinazione del limite di età per il collocamento a riposo per il personale inquadrato nei ruoli tecnico-scientifici e professionali della Polizia di Stato, i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 24 aprile 1982, n. 338, fanno rinvio a quanto stabilito in proposito dai decreti presidenziali relativi all'ordinamento e all'inquadramento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (decreti del Presidente della Repubblica n. 336 e n. 337 del 1982).

Poichè in sede di interpretazione di tali disposizioni sono sorte difficoltà — soprattutto per l'orientamento manifestato dalla Corte dei conti, secondo la quale il personale inquadrato in detti ruoli anche se proveniente da quello del personale che espleta funzioni di polizia, dovrebbe essere collocato a riposo secondo i nuovi limiti fissati dalla legge n. 121 del 1981 — si è resa necessaria un'interpretazione autentica delle citate norme al fine di redimere qualsiasi controversia e soprattutto di fornire al personale interessato una situazione di certezza su una questione di rilevante importanza per un eventuale passaggio in tali ruoli.

Fermi restando i limiti di età per il personale che sarà assunto secondo i nuovi ordinamenti, con l'articolo 3 si propone di fissare a 65 anni di età il limite per il collocamento a riposo d'ufficio del personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici, proveniente sia dal ruolo ordinario che da quello ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Fra gli stessi motivi indicati, per quanto proposto all'articolo 3, con l'articolo 4 si propone — fermi restando i limiti di età per il personale che sarà assunto secondo i nuovi ordinamenti — di fissare a 65 anni di età il collocamento a riposo per il personale inquadrato nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, proveniente dai ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato.

Coerentemente con quanto sostenuto a suo tempo dalla stessa 1^a Commissione in sede di parere sul decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con l'articolo 5 viene proposta la modifica dell'articolo 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, nel senso di eliminare il collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio di cui dieci nella qualifica rivestita e di dare invece ai medesimi la facoltà di chiederlo, concedendo loro, unitamente alla qualifica di dirigente superiore raggiunta già al momento del venticinquesimo anno di servizio nella Polizia di Stato, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, quattro scatti del 7 per cento ciascuno calcolati sullo stipendio base del dirigente superiore.

L'articolo 6, attese le notevoli carenze di personale dell'amministrazione civile dell'Interno in relazione alle esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, introduce disposizioni contenenti modalità per l'espletamento di concorsi in deroga a quelle vigenti. Con esso viene proposto, infatti, che per la durata di un quinquennio siano banditi concorsi su base regionale e provinciale con commissioni anch'esse per ogni regione e provincia e con l'espressa previsione che il personale assunto permanga nella sede per almeno quattro anni.

La norma di cui all'articolo 7 è intesa a prevedere anche per i medici ed i tecnici della Polizia di Stato, il possesso di particolari requisiti psico-fisici al momento dell'assunzione in servizio.

Ciò è indispensabile per assicurare all'Amministrazione la presenza di personale che, in relazione agli specifici compiti professionali ad essi affidati — si consideri, ad esempio, che gli stessi possono trovarsi a partecipare ad operazioni di polizia — presentino condizioni psico-fisiche particolari rispetto a quelle della generalità dei pubblici dipendenti.

L'entrata in vigore delle norme contenute nei decreti delegati di attuazione, in particolare, dell'articolo 36 della legge di riforma ha fatto emergere problemi applicativi delle disposizioni contenute nel decreto del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742. Pertanto, allo scopo di coordinare meglio le predette disposizioni, con l'articolo 8 si ritiene opportuno dare al Governo una nuova delega per la definitiva disciplina dell'ordinamento della banda musicale.

Per introdurre un minimo edittale di pena in caso di abbandono — nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego di reparti — del posto o del servizio da parte del poliziotto ed allo scopo di evitare la possibilità, da parte del giudice, di sostituire alla pena detentiva la pena pecuniaria, in applicazione del sistema previsto dalla legge n. 689 del 1981 (cosiddetta legge di depenalizzazione) attraverso il combinato disposto degli articoli 77 e 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si è ritenuta opportuna la modifica del primo comma dell'articolo 72 della legge stessa. La predetta possibilità del giudice vanificherebbe, infatti, l'applicabilità dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 nella parte in cui prevede la destituzione di diritto solo in presenza di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato.

Gli articoli 10 e 11 modificano il primo, il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, allo scopo di limitare i casi di sospensione obbligatoria dal servizio all'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. La modifica del primo comma si rende infatti necessaria poichè gli appartenenti alla Polizia di Stato corrono maggiori rischi di essere sottoposti a procedimento penale in quanto soggetti frequentemente a denunce, quasi sempre prive di fondamento, da parte di delinquenti da loro perseguiti. Ovviamente di conseguenza, viene modificato il secondo comma, prevedendo la sospensione facoltativa, quando la natura del reato sia particolarmente grave. La modifica dell'ultimo comma consente invece di mantenere sospeso dal servizio, sino alla conclusione del procedimento disciplinare senza bisogno di altro provvedimento cautelare, il dipendente in precedenza sottoposto a procedimento penale.

La norma di cui all'articolo 12 invece propone un sistema di reclutamento di guardie ausiliarie in analogia a quanto avviene per il reclutamento dello stesso personale nell'Arma dei carabinieri.

La previsione normativa di cui all'articolo 13 mira a consentire ai docenti attualmente in servizio presso le scuole di polizia, non in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, l'inclusione negli elenchi dei docenti delle scuole di polizia nelle more dell'espletamento degli esami di abilitazione.

Con gli articoli 14 e 15, dando la possibilità di assegnare ad attività tecnico-scientifica o tecnica, personale dei ruoli con funzioni di polizia, si consente, all'amministrazione di far fronte ad inevitabili carenze di personale che si verificheranno nell'immediato futuro in attesa che siano espletate le procedure per il reclutamento, mediante pubblici concorsi, di personale tecnico, e ad esso di transitare negli stessi ruoli tecnici.

L'articolo 16 intende consentire la possibilità che continui ad applicarsi anche nei confronti dei veicoli e dei conducenti della Polizia di Stato la normativa speciale, in materia di rilascio di documenti di circolazione e rilascio di patenti di guida prevista dal codice della strada per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato. Questa norma è necessaria in seguito alla smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La necessità di disporre del personale di supporto per gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per la quale nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è stato previsto un consistente aumento degli organici dell'Amministrazione civile dell'interno, si è fatta ora più pressante ai fini dell'attuazione della riforma della polizia. L'articolo 17 propone infatti di accorciare sensibilmente i tempi di reclutamento e quindi di assegnazione di detto personale con il ricorso allo strumento dei concorsi straordinari.

Per evitare disparità di trattamento pensionistico tra il personale proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e quello proveniente dalla polizia femminile e dai ruoli dei funzionari civili

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di pubblica sicurezza che, invece, per effetto della legge n. 121 del 1981 svolge la stessa attività, con parità di retribuzione ed identità di stato giuridico, si è proposto l'articolo 18.

Quanto proposto poi con l'articolo 19 intende dare in via primaria una risposta economica — in attesa di quanto verrà concordato in sede di trattativa fra Governo e sindacati della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121 — all'esigenza che tutte le forze di polizia (Polizia di Stato, carabinieri, guardie di finanza, agenti di custodia e Corpo forestale) hanno di garantire continuità di servizio richiedendo ai propri componenti la presenza in ufficio od in caserma senza obbligo dell'immediata disponibilità all'impiego.

Infine la necessità di mantenere in via eccezionale in servizio personale dirigente che in quest'ultimo periodo di tempo è stato particolarmente impegnato nella direzione e nel coordinamento dell'attività antiterroristica ed anticamorristica — il cui avvicendamento potrebbe provocare qualche battuta d'arresto nella lotta stessa e quindi

compromettere la vittoria sulla delinquenza particolarmente organizzata — ha suggerito l'opportunità di introdurre la norma di cui all'articolo 20 con la quale è previsto che, solamente fino al 30 dicembre 1984, possano essere mantenuti in servizio, in deroga ai limiti di età sul collocamento a riposo d'ufficio, determinati dirigenti preposti all'attività di polizia e di prevenzione.

* * *

Onorevoli senatori, come ognuno potrà constatare dalla predetta presentazione del nuovo articolato e dal contenuto dei singoli articoli, il disegno di legge per il quale mi permetto di chiedere l'approvazione affronta diversi aspetti del nuovo ordinamento della Polizia di Stato e va nella direzione di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per meglio tutelare l'ordine e la sicurezza di tutti i cittadini.

Nel testo proposto si dovranno intendere assorbiti i disegni di legge nn. 1532, 1654, 1781, 1861 e 1961.

PAVAN, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1654

(Estensore CAROLLO)

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere contrario, facendo osservare quanto segue.

L'onere comportato dal provvedimento è stimato, per il 1982, in circa 30 miliardi e quindi non appare possibile porlo a carico del capitolo n. 2503 dello stato di previsione del Ministero dell'interno il cui stanziamento per il 1982 è pari a 37 miliardi, iscritti in relazione al fabbisogno derivante dall'applicazione della normativa già esistente. Sembra quindi necessario individuare una diversa formula di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 1.

All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fermo restando quanto previsto al quinto comma dell'articolo 44, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato, il Ministro dell'interno può, con il consenso degli interessati, richiamare il personale di cui al secondo comma del presente articolo ed il personale delle corrispondenti qualifiche dei ruoli ad esaurimento, fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età.

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per speciali esigenze, gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere richiamati in servizio purchè non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Il richiamo del personale di cui al precedente comma è annuale, può essere prorogato una sola volta ed avviene con le modalità e le procedure stabilite nell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il personale comunque richiamato in servizio temporaneo è inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 26 del presente decreto ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

Il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere a valutazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue:

a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;

b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.

Art. 3.

Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente:

« Art. 53-bis. - (*Collocamenti a riposo*). — Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

Art. 4.

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

Art. 5.

L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Art. 44. - (*Collocamento a riposo dei primi dirigenti*). — A decorrere dal 25 aprile 1983, i primi dirigenti che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica rivestita, escluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore del ruolo ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

La relativa domanda deve essere prodotta entro sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di dieci anni nella qualifica di primo dirigente.

Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico e ad esso vengono altresì attribuiti, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, quattro scatti del 7 per cento ciascuno, calcolati sullo stipendio base del dirigente superiore.

A decorrere dal 25 aprile 1984 il personale che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma e che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età, è collocato a riposo d'ufficio, con i benefici previsti dal terzo comma del presente articolo ».

Art. 6.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonché nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, 17, primo comma, 25, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, i requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli istituiti con i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e n. 338, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 25, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I criteri per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono stabiliti ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 8.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, per apportare le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 336 e 337.

Art. 9.

All'articolo 72 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'appartenente alla Polizia di Stato che nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego di reparti organici abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla Direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende ».

Art. 11.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La sospensione cautelare può essere mantenuta qualora, nei termini previsti nel precedente comma, venga iniziato procedimento disciplinare ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno è autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Art. 13.

All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I docenti di scuola secondaria attualmente in servizio presso le scuole di polizia che siano in possesso dei requisiti indicati nella legge 20 maggio 1982, n. 270, per la partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento potranno, fino all'espletamento delle sessioni stesse, essere inclusi negli elenchi formati ai sensi del terzo comma del presente articolo ».

Art. 14.

All'articolo 67 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« È in facoltà dell'Amministrazione disporre, con il consenso degli interessati, previo corso di qualificazione, l'assegnazione ai servizi tecnico-scientifici o tecnici, fino al 31 dicembre 1984, di personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ».

Art. 15.

Il personale di cui al secondo comma dell'articolo 67 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal precedente articolo, può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modalità previste dagli articoli 46 e seguenti del decreto stesso.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo 94 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si applicano anche alla Polizia di Stato, nonché al personale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzato a guidare veicoli della Polizia di Stato.

Art. 17.

I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in attuazione dell'articolo 30 dello stesso decreto, sono coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale e regionale, stabilendo, per ciascuno di essi, i posti da conferire.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nel primo comma.

Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertenti sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, nel regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, provenienti dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile si applica l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Art. 19.

Dopo il primo comma dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti i seguenti:

« Ove sia disposto di mantenere la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo e secondo le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111, al personale impegnato in tali turni compete un compenso orario la cui misura verrà determinata dagli accordi sindacali di cui all'articolo 95.

Fino alla stipulazione degli accordi suddetti, tale compenso viene fissato in misura pari al 10 per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 ».

Art. 20.

Il personale dirigente preposto alle attività di polizia di prevenzione, che abbia raggiunto o raggiunga i limiti di età per il collocamento a riposo può, in deroga alla normativa vigente, essere trattenuto in ser-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vizio, per le esigenze della lotta al terrorismo, fino al 30 dicembre 1984 con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Il trattenimento in servizio del predetto personale è disposto anche in soprannumero ed il servizio è valido a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.250 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1983 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1532

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Art. 1.

I requisiti richiesti per la ricostruzione della carriera degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, assunti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non hanno ancora fruito della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, e le condizioni previste dall'articolo 3 di detta legge vanno intesi nel senso letterale del testo, con esclusione di qualsiasi valutazione o richiamo attinente alla constatazione non pertinente della premissione.

Il compimento del periodo di permanenza nel grado, disposto dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ai fini dell'avanzamento, concreta il raggiungimento del turno per la promozione previsto dall'articolo 3 della stessa legge.

Art. 2.

La ricostruzione ora per allora, a tutti gli effetti, consiste nella retrodatazione dell'anzianità dei gradi conseguiti, in analogia all'avanzamento dei parigrado che hanno già beneficiato della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, e delle altre leggi successivamente entrate in vigore.

L'idoneità rimane quella accertata per ciascun grado conseguito.

La ricostruzione è effettuata a richiesta dell'interessato o della vedova o, in mancanza, dei figli o di altri aventi diritto.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni, si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1981.

DISEGNO DI LEGGE n. 1654

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALONE ED ALTRI

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi indicati nel comma precedente, il personale di cui all'articolo 16 della presente legge, che svolge in caserma o in ufficio turni di servizio continuativi di durata non inferiore a 24 ore, ha diritto, per il tempo eccedente l'orario normale, ad una retribuzione oraria pari al 20 per cento del compenso per il lavoro straordinario ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico del capitolo

DISEGNO DI LEGGE n. 1781D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALERNO ED ALTRI

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio a tutti gli effetti del trattamento di quiescenza e, quindi, anche della riliquidazione dell'indennità di buonuscita nel nuovo grado ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1861

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Articolo unico.

I benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo ordinario o separato e limitato con riconoscimento anche del servizio prestato nell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e di quello eventualmente prestato da sottufficiale per il periodo corrispondente a quello già riconosciuto nella posizione di ufficiale ai soli fini economici.

DISEGNO DI LEGGE n. 1961

D'INIZIATIVA DEI SENATORI JERVOLINO RUSSO
ED ALTRI

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, riguardante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento con qualifica o grado corrispondente a quello dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, di cui al primo comma, è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1982.